



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

Oggetto: Accredito istituzionale della struttura "ANMI Centro Diagnostico s.r.l.", con sede legale nel comune di Cosenza (CS), via Monte San Michele n. 13 e sede operativa nel comune di Corigliano-Rossano (CS), via Ugo Gigli, loc. Amarelli, Il piano, P. I. 00884760786, per n. 180 ADI, autorizzati con DDG n. 1074 del 30/01/2024, modificato con DDG n. 2148 del 20/02/2024.

Codice Proposta: 57256

N°. 46 DEL 19/02/2025

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

I Dirigenti responsabili, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali

Sottoscritto dal settore 02 - autorizzazioni ed accreditamenti
Dott. BARONE ROSALBA
(con firma digitale)

Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento
Dott CALABRÒ TOMMASO
(con firma digitale)

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p. t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss. mm. ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al subcommissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

PREMESSO CHE la Struttura sanitaria privata denominata "ANMI Centro Diagnostico s.r.l.", con sede legale nel comune di Cosenza (CS), via Monte San Michele n. 13 e sede operativa nel comune di Corigliano-Rossano (CS), via Ugo Gigli, loc. Amarelli, Il piano, P. I. 00884760786, è stata autorizzata con DDG n. 1074 del 30/01/2024, modificato con DDG n. 2148 del 20/02/2024, per n. 180 ADI;

CONSIDERATO CHE, con istanza prot. n. 140180 del 23.02.2024, la predetta struttura ha avanzato richiesta di accreditamento per n. 180 ADI, autorizzati con DDG n. 1074 del 30/01/2024, modificato con DDG n. 2148 del 20/02/2024;

DATO ATTO CHE è presente il parere di compatibilità con i LEA e il fabbisogno di prestazioni, prot. n. 0023591 del 22/02/2024, rilasciato dall'ASP di Cosenza;

TENUTO CONTO CHE, il competente settore del Dipartimento Salute e *Welfare* con nota prot. n. 156776 del 29/02/2024, ha avviato la procedura per la verifica da parte dell'Organismo Tecnicamente Accreditante dei requisiti di accreditamento per come previsto dalla Legge n. 24/2008, dal DCA n. 81/2016 e dal DCA n. 95/2019, dandone comunicazione alla parte istante ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90;

VISTO il DCA n. 62 del 26 maggio 2022 che, nel modificare e integrare il D.D.G. n. 11195 del 17/09/2019, ha disposto che "il verbale di verifica finale dell'OTA sia trasmesso, dal Coordinatore dell'Organismo stesso, alla Direzione Generale del Dipartimento Salute e *Welfare* e al settore competente in materia di autorizzazioni e accreditamenti, che provvederà alla predisposizione del provvedimento conclusivo di accreditamento/diniego sulla scorta del parere espresso dall'OTA stesso";

CONSIDERATO che, in ossequio a quanto previsto nel DCA n. 62/2022, con pec del 19/04/2024, prot. n. 279473 di pari data, pervenuta al settore competente, l'Ufficio Coordinamento ha trasmesso il verbale di verifica finale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, datato 16/04/2024, attestante il possesso dei requisiti di accreditamento per n. 180 ADI, relativo alla struttura sanitaria privata denominata "ANMI Centro Diagnostico s.r.l.", con sede legale nel comune di Cosenza (CS), via Monte San Michele n. 13 e sede

operativa nel comune di Corigliano-Rossano (CS), via Ugo Gigli, loc. Amarelli, II piano, P. I. 00884760786, per n. 180 ADI, autorizzati con DDG n. 1074 del 30/01/2024, modificato con DDG n.2148 del 20/02/2024;

VISTI:

- l'art. 8-*quater* del D.Lgs n. 502/1992 e ss. mm. ii "accreditamento istituzionale";
- la Legge Regionale 10/04/1995, n. 11 concernente "disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"
- la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recate "norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";
- il regolamento regionale attuativo della legge regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;
- il D.C.A. n. 95/2019 recante "Costituzione Organismo tecnicamente accreditante (O.T.A) ai sensi dell'intesa Stato - Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 321CSR) – revoca D.C.A. n. 70/2017;
- il D.D.G. n. 11195/2019 recante "Manuale Operativo dell'Organismo Tecnicamente Accreditante ai sensi dell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) Approvazione";
- il DCA n. 62 del 26/05/2022 recante "Modifica e integrazione DDG n. 11195 del 17/09/2019 avente ad oggetto "Manuale Operativo dell'OTA ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 32/CSR) - Approvazione;
- la legge Regionale n. 41 del 23/12/2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la legge Regionale n. 42 del 23/12/2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027;
- la DGR n. 766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025– 2027 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 – 2027 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la legge n. 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", che all'art. 15 ha modificato il comma 7 dell'art. 8-*quater* del D. Lgs. n. 502/92;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022, concernente "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";

VISTO il DCA n. 326 del 28/10/2024 avente ad oggetto "Adeguamento al Decreto del Ministero della Salute del 19/12/2022 recante "Valutazione in termini di Qualità, Sicurezza ed Appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2022. Approvazione nuovi requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private".

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 26 settembre 2023 2 Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto 19 dicembre 2022 e l'art. 4, comma 7, lett. c) del Decreto Legge 27/12/2024, n. 202 che ha ulteriormente prorogato al 31/12/2025 il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle Regioni e delle Province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8 *quater*, co.7 e 8 *quinquies* co. 1 bis del D. Lgs. n. 502/1992;

PRECISATO che i requisiti di autorizzazione e accreditamento per ADI sono quelli previsti dal DCA n. 188 del 03/07/2023 avente ad oggetto "Definizione dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento per le strutture deputate all'assistenza domiciliare ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 4 agosto 2021 (rep. Atti n. 151/CSR), per come modificato e integrato con DCA n. 51 del 22/02/2024;

VISTO il DCA n. 287 del 29/11/2023 avente ad oggetto "Modifica degli artt. 6, comma 4 e 8, comma 2, del Regolamento di attuazione di cui al DCA n. 81/2016 della L.R. n. 24/2008: "Richiesta di autorizzazione alla realizzazione e verifiche di compatibilità con la programmazione sanitaria regionale" e "Requisiti e Istanza di Accredimento".

VISTA la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n.159/2011, prot.n. PR_CSUTG_Ingresso_0146123_20241216 relativa alla Società in esame, dalla quale si evince che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

VISTO il certificato del casellario giudiziale del Rappresentante Legale della struttura, prot. n.541367 del 28/08/2024 dal quale non risultano cause ostative al rilascio dell'accreditamento istituzionale delle attività sanitarie di che trattasi;

VISTA ALTRESI' l'autocertificazione relativa al Monitoraggio dei rapporti fra l'amministrazione e

soggetti terzi [art. 1, comma 9, lettera e) – Legge n. 190/2012], acquisita agli atti, prot. n. 51336 del 25/01/2024;

VISTA la ricevuta di pagamento effettuata dalla Struttura sanitaria in questione, in data 22/02/2024, dell'importo di € 334,67, quale tassa di concessione regionale per l'accreditamento di n.180 ADI;

CONSIDERATO che la competenza dell'accertamento, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i., della somma di € 334,67 sul capitolo di entrata n. E0110110201 del bilancio regionale versato a titolo di tassa di rilascio di concessione regionale di autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria è del Settore n. 5 "Gestione Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze;

PRECISATO CHE:

-con nota SIVEAS prot. n.324/2024 il presente decreto è stato inviato ai Ministeri per il preventivo parere ai sensi dell'art.3 dell'Accordo tra il Ministro della Salute,MEF e la Regione Calabria per l'approvazione del Piano di rientro, approvato con DGR n.908/2009;

-che con nota prot.n.0000036-P del 17/01/2025, acquisita al prot.n.35935 del 20/01/2025, i predetti Ministeri ne hanno preso atto e hanno formulato osservazioni chiedendo di chiarire la conformità della struttura in esame alle disposizioni autorizzative introdotte dal DCA n. 51/2024;

RITENUTO pertanto necessario precisare che i requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento per le strutture deputate all'assistenza domiciliare sono stati definiti con DCA n.188 del 03/07/2023 e DCA n. 51 del 22/02/2024, ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 4 agosto 2021 (rep.Atti n.151/CSR) e che nel verbale di verifica finale dell'OTA è riportato che *"la visita, effettuata in data 12/04/2024, è finalizzata alla verifica dei requisiti previsti dalla l.r. n. 24/2008, DCA n. 81/2016, DCA n. 188/2023 e DCA n. 51/2024, condizione necessaria per l'autorizzazione/accreditamento"*;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto i dirigenti competenti attestano la regolarità tecnica e amministrativa nonché la completezza dell'istruttoria;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7.

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario *ad acta*, dott. Roberto Occhiuto;

DECRETA

DI RITENERE quanto riportato tra i considerati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del verbale di verifica finale dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, datato 16/04/2024, acquisito dal competente settore in data 19/04/2024 con prot. n. 279473, relativo alla struttura sanitaria privata denominata "Anmi Centro Diagnostico s.r.l.", con sede legale nel comune di Cosenza (CS), via Monte San Michele n. 13 e sede operativa nel comune di Corigliano-Rossano (CS), via Ugo Gigli, loc. Amarelli, Il piano, P. I. 00884760786, attestante il possesso dei requisiti di accreditamento per n. 180 ADI;

DI ACCOGLIERE l'istanza, prot. n.140180 del 23.02.2024, con la quale il rappresentante legale della predetta struttura ha avanzato richiesta di accreditamento per n. 180 ADI, autorizzati con DDG n. 1074 del 30/01/2024, modificato con DDG n. 2148 del 20/02/2024;

DI ACCREDITARE la struttura sanitaria privata denominata "Anmi Centro Diagnostico s.r.l.", con sede legale nel comune di Cosenza (CS), via Monte San Michele n. 13 e sede operativa nel comune di Corigliano-Rossano (CS), via Ugo Gigli, loc. Amarelli, Il piano, P. I. 00884760786, per n. 180 ADI, autorizzati con DDG n. 1074 del 30/01/2024, modificato con DDG n. 2148 del 20/02/2024;

DI PRECISARE CHE:

-con nota SIVEAS prot. n.324/2024 il presente decreto è stato inviato ai Ministeri per il preventivo parere ai sensi dell'art.3 dell'Accordo tra il Ministro della Salute,MEF e la Regione Calabria per l'approvazione del Piano di rientro, approvato con DGR n.908/2009;

-che con nota prot.n.0000036-P del 17/01/2025, acquisita al prot.n.35935 del 20/01/2025, i predetti Ministeri ne hanno preso atto e hanno formulato osservazioni chiedendo di chiarire la conformità della struttura in esame alle disposizioni autorizzative introdotte dal DCA n. 51/2024;

DI RITENERE pertanto necessario precisare che i requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento per le strutture deputate all'assistenza domiciliare sono stati definiti con DCA n.188 del 03/07/2023 e DCA n. 51 del 22/02/2024, ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 4 agosto 2021 (rep.Atti n.151/CSR) e che nel verbale di verifica finale dell'OTA è riportato che *"la visita, effettuata in data 12/04/2024, è finalizzata alla verifica"*

dei requisiti previsti dalla l.r. n. 24/2008, DCA n. 81/2016, DCA n. 188/2023 e DCA n. 51/2024, condizione necessaria per l'autorizzazione/accreditamento”;

DI PRECISARE CHE

-l'accreditamento è concesso, in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, ai sensi dell'art. 8-*quater*, comma 7 del D. Lgs. 502/92, modificato dalla legge n. 118/2022;

-le strutture sanitarie e socio-sanitarie devono trasmettere con periodicità stabilita dalle norme aziendali, regionali o ministeriali, le informazioni in formato elettronico secondo le specifiche tecniche ed i tracciati record esistenti nelle normative regionali o ministeriali. Il semplice ritardo o la mancata trasmissione delle informazioni comporta la sospensione immediata dell'accreditamento sanitario per le strutture private;

-il rappresentante legale è tenuto a comunicare in via telematica entro il 31 gennaio di ogni anno al Dipartimento regionale Salute e *Welfare* ed all'A.S.P. territorialmente competente le tipologie di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale operante presso le strutture medesime, il piano annuale di riqualificazione del personale, accompagnato da un elenco completo, con i relativi titoli, di tutto il personale operante presso la struttura, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti necessari ai fini dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 4 e 14 della l. r. 24/2008. La mancata comunicazione di quanto previsto, nei termini stabiliti, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

-l'accreditamento non determina automaticamente il diritto del privato ad accedere alla fase contrattuale e può essere soggetto a revisione in relazione al mutarsi delle condizioni che ne hanno originato l'adozione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente che integrano le ipotesi di sospensione, decadenza e/o revoca, e dunque, il presente provvedimento non comporta l'obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario di procedere alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinqües* del D. Lgs. 502/92, per come modificato dalla Legge n. 118/2022 e che l'Azienda Sanitaria competente, prima della sottoscrizione di tali accordi, deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta;

-è obbligo dell'Azienda Sanitaria competente per territorio procedere a verifica del volume e dell'appropriatezza delle attività, della qualità dei risultati, nonché del mantenimento dei requisiti ed evidenziare eventuali difformità agli uffici regionali competenti, che in caso di mancata corrispondenza di uno qualsiasi dei requisiti previsti, procederanno all'avvio dell'iter per la sospensione dell'accreditamento;

-ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 dalla Legge Regionale 24/2008 e dal DCA 81/2016, l'accreditamento, anche definitivo, è soggetto a rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il Rappresentante legale della struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all'Azienda Sanitaria competente;

- che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8-*quater* del D. Lgs n. 502/1992 e ss. mm. ii, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del S.S.R a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinqües*, per come modificato dall'art. 15 della Legge n. 118/2022;

DI DISPORRE CHE

-l'A.S.P. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'eventuale accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

-in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'ASP adotterà i provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DI DARE ATTO che ogni modifica e variazione dei presupposti su cui si fonda il presente provvedimento nonché ogni violazione delle prescrizioni del presente decreto, comporterà l'avvio della procedura di sospensione dell'accreditamento e /o di revoca dello stesso;

DI FARE SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n. 2 del Dipartimento Salute e *Welfare*, nonché a:

- Settore Gestione Entrate e Mutui del Dipartimento Economia e Finanze;
- Settore "Gestione Altri Tributi" del Dipartimento Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 10/04/1995;
- Settore Assistenza Territoriale-Salute nelle Carceri-Sistema delle Emergenze Urgenze;
- Direttore Generale Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistemadocumentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute e *Welfare* per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nelle sedi giudiziarie competenti entro il termine previsto dalla legislazione vigente e decorrente dalla data di pubblicazione sul BURC.

**Il Sub Commissario
FANTOZZI IOLE**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)

**Il Sub Commissario
ESPOSITO ERNESTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

**Il Commissario
ROBERTO OCCHIUTO**

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 02 - AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Il responsabile del procedimento.)

ROSALBA BARONE

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i)

*Il Dirigente del settore 02 - autorizzazioni ed
accreditamenti*

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente Generale

CALABRÒ TOMMASO

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.)